

INFORMATIVA **sui rischi e sicurezza**

Norme di riferimento

Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs. n. 81/2008

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Lunedì 7 e mercoledì 9 settembre 2015

- ✓ Acquisire la consapevolezza di dover finalizzare l'organizzazione scolastica alla sicurezza
- ✓ Sviluppare la conoscenza delle norme sotto il profilo legale
- ✓ Sviluppare una metodologia operativa per l'analisi del rischio
- ✓ Sviluppare una metodologia operativa per la individuazione delle misure di sicurezza da adottare
- ✓ Rafforzare la consapevolezza del ruolo
- ✓ Rafforzare le capacità comunicative

Scopo della formazione

- Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro 17/3/1898 n° 80 (G. U. 31/3/1898 n. 75)
- R. D. n. 230 del 18.06.1899 Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (G.U. n. 148 del 26.06.1899).
- R. D. n. 231 del 18.06.1899 Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle cave e nelle miniere (G.U. n. 148 del 26.06.1899).
- R.D. n. 232 del 18.06.1899 Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti (G.U. n. 148 del 26.06.1899).
- R. D. 31/1/1904, n. 51 Testo Unico (G.U. n. 43 del 27-2-1904)
- D.L.Lgt. 23/8/1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, (G. U. 14/9/1917, n. 218); sostituito oggi dal D.P.R. 30/6/1965, n. 1124
- R.D. 9-1-1927 n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. (G. U. 1/3/1927, n. 49).
- R.D. 12 maggio 1927, n. 824 Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 Titolo I, "Norme per la prevenzione contro gli infortuni derivanti dalla installazione ed uso di generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di vapore e di gas" (G.U. 4/7/1927 n. 152)
- R.D. 14/4/1927, n° 530 Regolamento generale per l'igiene del lavoro (poi abrogato dal DPR 303/56)
- R. D. 13/5/1929 n° 928 Assicurazione obbligatoria contro malattie professionali

Cenni storici sulla normativa

La filosofia del nuovo sistema di prevenzione è fondata sul

PRINCIPIO DELL'AUTOTUTELA

(art. 5: ..."ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.")

Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (Datore di Lavoro o Dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro

D.Lgs. 19 giugno 1994 n. 626

Il D. Lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia **aziendale** che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...)

La normativa vigente: 81/08

- Il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. L'articolo 3 del T.U. nel paragrafo 2, stabilisce l'attuazione di tutte le norme in esso contenute alle università, agli Istituti Universitari e di tutti gli **Istituti di formazione e di educazione di ogni grado.**

Campo di applicazione

Datore di lavoro = Dirigente scolastico

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Servizio di prevenzione e protezione (SPP) = insegnanti designati

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Medico competente (se necessario)

Lavoratori = insegnanti e studenti (*)

Documento di valutazione dei rischi DUVRI (compresi quelli interferenziali)

() Equiparati a lavoratori:*

- Utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria, professionale avviati presso DDL*
- Allievi di istituti di istruzione superiore ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (non concorrono alla determinazione del numero di lavoratori)*

Ruoli e responsabilità

- Sono equiparati ai lavoratori, gli allievi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.

Allievi e uso dei laboratori

Rischio specifico nei laboratori

Laboratorio Grafico-Artistico

Tale attività è rappresentata dal disegno, dall'attività di modellazione (argilla e affini), di stampa con matrice vinilica. I rischi sono talvolta ancora minori di quelli del laboratorio tecnico



55

Aula speciale di arte

Informazione ai lavoratori **GENERICA**

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza, PS e antincendio;
- d. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Art. 36 D. Igvo 81/08

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a. i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c. i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d. pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e. i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- f. i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Informazione ai lavoratori

art. 36 81/08



L'organigramma della sicurezza

- **La responsabilità complessiva dell'organizzazione della sicurezza nella scuola è del Capo d'Istituto, che assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore di lavoro.**
- Nelle scuole statali, tuttavia, il Capo d'Istituto non ha il potere di realizzare gli interventi strutturali eventualmente necessari negli edifici, che sono forniti dagli Enti Locali, i quali debbono provvedere anche alla loro manutenzione.
- Il Capo d'Istituto è coadiuvato da altri soggetti che egli chiama a svolgere compiti particolari.
- Sull'attività di questi collaboratori egli deve però esercitare un controllo, poiché non può trasferire ad essi la responsabilità che la legge assegna al datore di lavoro.
- Tra i compiti del Capo d'Istituto, come datore di lavoro, rivestono un'importanza fondamentale l'elaborazione del documento sulla sicurezza e la designazione delle persone che fanno parte degli organismi permanenti.

**Il capo d'Istituto come datore di
lavoro art. 17, 18 TU**

- **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene eletto o designato, a seconda delle situazioni, tra i dipendenti o le rappresentanze sindacali dei lavoratori.**
- Nella scuola rappresenta formalmente solo il personale docente e non docente, non gli allievi, anche se in alcuni attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti.
- Il RLS interviene con un ruolo attivo in tutte le fasi della gestione della sicurezza. Egli esprime parere circa: la valutazione dei rischi, le misure di tutela, i programmi di formazione dei lavoratori; ed ancora, circa la scelta del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti ai Servizi di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, di Pronto Soccorso e di Gestione delle Emergenze; partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione contro i rischi; può visitare tutti i luoghi di lavoro.
- Attraverso la sua persona i lavoratori intervengono attivamente non solo per controllare il rispetto della normativa di sicurezza, ma anche per avanzare proposte e suggerimenti.

RLS di Istituto: Giacoma Majore

**Il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) Art. 47 TU**

- **Il Servizio di Prevenzione è svolto da un numero variabile di addetti che vengono designati dal Capo d'Istituto, dopo aver consultato il RLS.**
- È coordinato da un Responsabile, che deve possedere competenza specifica in materia di sicurezza. Anche il RSPP è designato dal Capo d'Istituto, il quale tuttavia, nelle scuole dove prestano servizio fino a 200 dipendenti, può svolgere direttamente questo compito.
- Compito principale del SPP (i cui membri sono identificati come ASPP) è quello di dare un contributo e un supporto tecnico al Capo d'Istituto nella valutazione iniziale e revisione periodica dei rischi, nell'individuazione delle misure di prevenzione più adeguate, nella scelta dei mezzi di protezione collettiva ed individuali più efficaci.

**Coordinatore della sicurezza d'istituto:
Prof.ssa Giuseppina Castanotto**

**Il Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP) Art. 31 TU**

- **Il RSPP che può essere anche un professionista esterno alla scuola, assume un ruolo molto importante nella gestione della sicurezza, sia rispetto all'organizzazione del lavoro, che rispetto alle strutture: egli visita i luoghi di lavoro e partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione contro i rischi, collabora alla formazione del personale.**
- Il RSPP diventa in un certo senso una figura di riferimento per tutti, personale e studenti, e viene consultato tutte le volte che si manifestano situazioni di rischio non adeguatamente valutate o impreviste. La responsabilità globale della gestione della sicurezza resta comunque del Capo d'Istituto, che deve controllare anche la capacità professionali di questo suo collaboratore.

RSPP: arch. Giovanni Vicari

il Responsabile (RSPP) Art. 32 TU

- **Il percorso formativo è differente nel caso il ruolo di RSPP sia del datore di lavoro o di una figura differente da quest'ultimo.**
- Nel primo caso rimangono in vigore i contenuti delle 16 ore del Dm 16/1/97 mentre nel secondo caso il percorso integrale del corso prevede la frequentazione di tre moduli A,B,C, mentre gli ASPP (Addetti Servizi Prevenzione e Protezione) devono svolgere il corso solo per i moduli A+B.
- I moduli hanno una configurazione di questo tipo:
- **Modulo A:** 28 ore = Modulo di formazione di base, per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
- **Modulo B:** durata variabile in relazione al macrosettore Ateco di pertinenza (per le scuole 24 ore) = Modulo di specializzazione, obbligatorio per lo svolgimento della funzione di RSPP/ASPP.
- **Modulo C:** 24 ore = Modulo di specializzazione, obbligatorio per lo svolgimento della funzione di RSPP.

**ASPP di istituto:
ins. Rosalia Cordaro e ins. M Angela De Franco**

La formazione dello staff

- Alcune attività produttive possono comportare rischi particolari per i lavoratori, come quello di usare sostanze pericolose e di esporsi ad agenti (fisici, chimici e biologici) dannosi per la salute.
- In questi casi il datore di lavoro deve predisporre una sorveglianza sanitaria e nominare il Medico Competente che sottopone i lavoratori interessati ai controlli clinici necessari e compila per ciascuno di essi una cartella sanitaria, da tenere aggiornata.
- Secondo le normative precedenti in nome del Medico Competente, ove previsto, è affisso all'Albo della Sicurezza.

MC: non previsto

**La sorveglianza sanitaria e il
medico Competente (MC) Art. 38 TU**

- In ogni scuola, e in ogni plesso, deve essere disponibile l'attrezzatura minima con il materiale occorrente per il primo soccorso e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso.
- Il Capo d'Istituto, sentito il RLS, designa gli addetti al Servizio di Pronto Soccorso, che riceveranno una specifica formazione, facendo in modo che almeno uno sia presente in ogni plesso scolastico. I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per giustificato motivo.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO		
PLESSO SUCCURSALE		
Rosalia Cordaro	Roberta Vita	Vincenzo Giostra
PLESSO CENTRALE		
infanzia	primaria	secondaria
C. Anastasio	F. Sidoti	G. Castanotto
M. De Luca	M. Famulari	L. Scandurra
	N. Lascari	M. Cosenza
		A. Arico
		M. Mangano
		P. Marmorino
		P. Rossano

Il Servizio di Pronto Soccorso (SPS) Art. 45 TU

- **In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi, sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita spesso dipende dalla rapidità del soccorso.**
- Non rimuovere l'infortunato, ma avvertire subito, ove possibile, un addetto al SPS o comunque qualcuno del personale.
- Collaborare con gli addetti al SPS per prestare il primo soccorso, ed eventualmente chiamare l'Emergenza Sanitaria telefonando al 118 o ad altro numero affisso all'Albo della Sicurezza.
- Se l'infortunato è in uno stato comatoso (non risponde alle domande, non reagisce ad altri stimoli), cercare di mantenere libere le vie respiratorie facendogli assumere la posizione di sicurezza laterale (infortunato disteso sul pavimento, su un fianco).

procedure per il primo soccorso
Art. 45 TU

- In caso di **ustioni**: sciacquare abbondantemente, ma delicatamente, le lesioni con acqua fredda.
- In caso di **contatto con sostanze tossiche o corrosive**: sciacquare abbondantemente con acqua, evitando qualsiasi contatto con la sostanza nociva.
- In caso di **ingestione di sostanze tossiche o corrosive**: far sciacquare la bocca con acqua, che deve essere successivamente espulsa; non provocare il vomito; se il soggetto è svenuto, non tentare di farlo bere e tenere libere le vie respiratorie.
- In caso di **inalazione di sostanze tossiche**: evitare di inalare le stesse sostanze; aprire porte e finestre per favorire l'aerazione; se è possibile, portare il soggetto all'aria aperta.
- Se l'infortunato **non respira**: praticare la respirazione "bocca a bocca"; se non si è capaci di praticarla personalmente, far accorrere qualcuno che possa farlo.

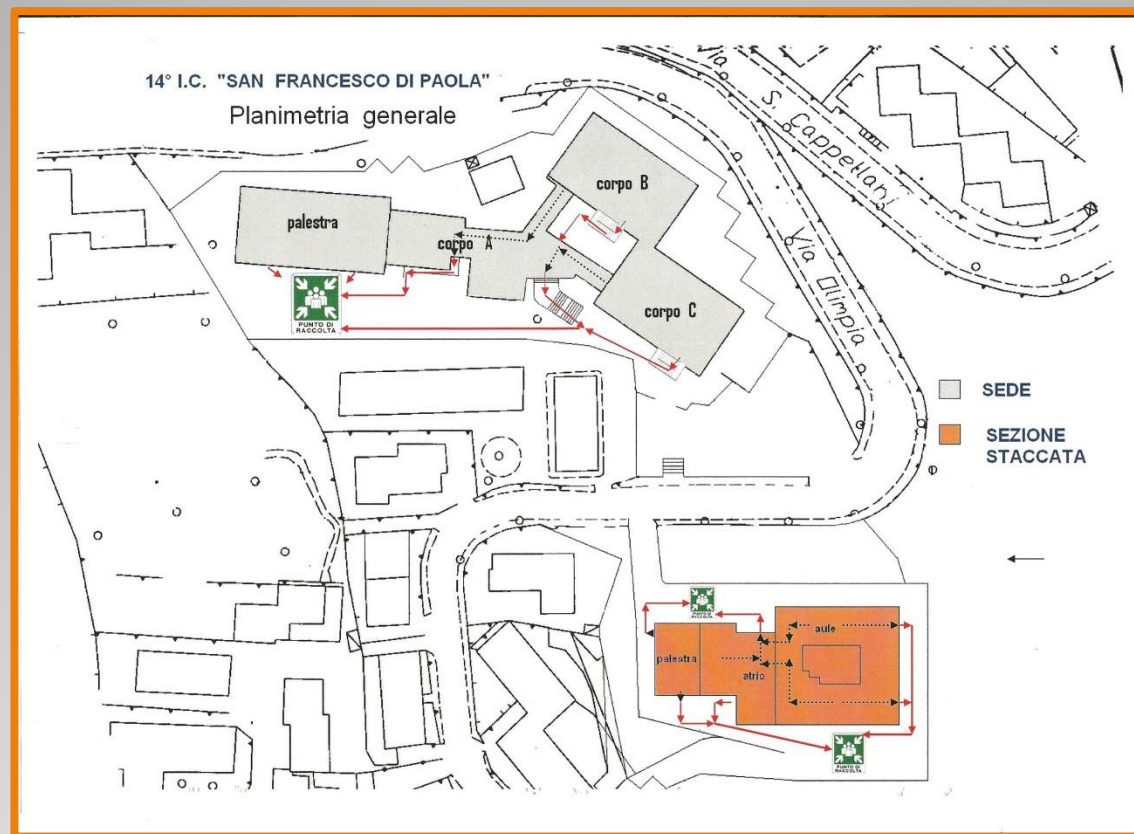
procedure per il primo soccorso
Art. 45 TU

- **Per ogni scuola, e per ogni singola sede o plesso, il Capo di istituto designa i lavoratori incaricati di attuare il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA), i quali debbono a tal fine ricevere una specifica formazione. I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per giustificato motivo.**
- **Compiti:**
- vigilare perché vengano costantemente rispettate le disposizioni interne relativi alle prevenzione degli incendi;
- sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi;
- vigilare perché vengano mantenute sgombre le vie di fuga predisposte nel piano di Evacuazione Rapida in caso di emergenza;
- controllare l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, e la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, segnalando eventuali manomissioni;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;
- attuare le procedure per la segnalazione rapida dell'incendio, l'attivazione del sistema di allarme e l'intervento dei VV.F.;
- mettere in opera, in caso di bisogno, i mezzi di lotta antincendio disponibili, ed in particolare gli estintori portatili per il primo intervento contro i principi d'incendio.

ADDETTI ASSISTENZA DISABILI		
PLESSO SUCCURSALE		
Antonino Genovese		
PLESSO CENTRALE		
infanzia	primaria	secondaria
M. De Luca	N. Lascari	A. Aricò
		M. Mangano

ADDETTI ANTINCENDIO		
PLESSO SUCCURSALE		
Antonino Genovese M. Vadala		
PLESSO CENTRALE		
infanzia	primaria	secondaria
M. De Luca	M. Famulari	A. Aricò
S. Assenzio		M. Mangano
		P. Rossano
		L. Scandurra

Il servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio SPILA Art. 46 TU



I RISCHI DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di pericolo sul luogo di lavoro



Significato della valutazione

Cosa si intende per PERICOLO?



Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (ad esempio, materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni.

Il pericolo

Cosa si intende per DANNO?

- Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento (UNI 11230 - Gestione del rischio)
- Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)
- Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo
- La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

Il danno

Cosa si intende per **RISCHIO?**

probabilità di raggiungimento
del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla
loro combinazione



Il rischio

COME MISURARE IL RISCHIO

Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento

UNI EN ISO 12100-1

$$R = f(P, D)$$

Spesso si usa la relazione



$$R = P \times D$$

Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi matriciale

R = rischio
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze
D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)

Stima del rischio

SCALA DELLE PROBABILITA'

P

P	Livello di probabilità	Criterio di Valutazione
4	Altamente probabile	-Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori -Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	Probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto. - È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. - Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Scala delle probabilità

SCALA DELLA GRAVITA' DEL DANNO

D

D	Livello del danno	Criterio di Valutazione
4	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

La gravità del danno

MATRICE DEL RISCHIO

		Probabilità			
danno		1	2	3	4
	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

	rischio basso		rischio medio		rischio alto		rischio altissimo
---	---------------	---	---------------	--	--------------	---	-------------------

Misurazione del rischio

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare.

La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

1 < R > 2 Azioni correttive/migliorative da programmare a medio termine

3 < R > 6 Azioni correttive da programmare a breve termine

8 < R > 9 Azioni correttive da adottare con urgenza

9 < R > 16 Azioni correttive immediate

Valutazione dei DVR

- **L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.**
- Condizioni essenziali, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di una parte dell'edificio.
- A ciò sono invitati tutti gli utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente.
- Va segnalato tuttavia che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stanchezza o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga favorire, specie nell'età dello sviluppo, l'insorgere di forme di scoliosi. **I docenti, specie quelli di educazione fisica, sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario, e fornire le istruzioni opportune.**

L'attività ordinaria

Rischio architettonico

SICUREZZA DEGLI ARREDI



Oggetti instabili

Spigoli vivi

Ingombro cavi

48

18

Situazioni tipiche

- **Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento infrequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico.**
- Perciò è fatto obbligo a tutti di rispettare rigorosamente il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli.

È vietato:

- accumulare rifiuti o materiale combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero.
- fare uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura.
- ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'Evacuazione Rapida, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza.
- gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi.
- fumare nei locali interni e negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico.
- usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate.
- Devono essere predisposte mezzi ed impianti di estinzione idonei verificati periodicamente.
- È opportuno tener chiuse le porte resistenti al fuoco.
- È fatto obbligo a tutti di usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d'uso.

La prevenzione del rischio d'incendio

**ADDETTO MISURE DI
DIVIETO DI FUMO**

PLESSO SUCCURSALE
Rosalia Cordaro

PLESSO CENTRALE
Rosa Pintaudi (DSGA)

Rischio elettrico

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORO

I CONSIGLI IMQ PER LA SICUREZZA

(Fonte: www.imq.it)

Evitare di inserire contemporaneamente più di un carico in una sola presa mediante l'uso di un adattatore.



Assicurarsi che le "ciabatte" siano poste su una superficie stabile e che i cavi non restino liberi sul pavimento, con il rischio di inciampare.



73

Rischio elettrico comune

- **Anche nelle attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinaria e nel rispetto delle disposizioni impartite.**
- In particolare il rischio infortunio risulta più improbabile:
 - nelle aree di pertinenza della scuola, esterno o interno, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione dell'attività;
 - nei locali del refettorio o mensa, dove questo servizio esiste;
 - durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.);
 - durante l'intervallo per la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni;
 - al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano.

Il rischio d'infortunio negli intervalli dell'attività didattica

- **Per prevenire il rischio d'infortunio nelle suddette situazioni, sono state adottate queste misure:**
- in generale il personale, gli allievi e tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni e la segnaletica; il personale è invitato a collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi;
- l'uso delle aree di pertinenza è stato regolamentato, da riservare spazi per la sosta dei mezzi ;
- l'ingresso degli allievi all'inizio, e l'uscita al termine dell'attività sono stati regolamentati in modo da evitare la calca negli spazi comuni; il personale è invitato a vigilare nelle forme specificamente indicate nelle disposizioni di servizio;
- l'uso della mensa, e relativo servizio di vigilanza, è stato specificamente regolamentato;
- gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra debbono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- lo svolgimento della ricreazione è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto attiene agli spazi ad essa riservati, sia per quanto attiene alla vigilanza;
- l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi.

Le misure di prevenzione adottate

- **Rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento dell'educazione fisica, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l'uso di attrezzi.**
- I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.
- Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute.
- Il personale non docente addetto collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.
- Durante l'attività di educazione fisica, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite.

**Il rischio d'infortunio durante
l'educazione fisica**

- **L'uso prolungato degli apparecchi muniti di videotermini può comportare:**
- disturbi alla vista (stanchezza, bruciori, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo) e agli occhi;
- disturbi muscolari e scheletrici e legati alla postura (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani) e all'attività fisico intellettuale.
- **Generalmente questi disturbi sono dovuti:**
- ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di messa a fuoco;
- ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture errate del corpo.
- **Per ridurre l'affaticamento e i rischi della vista è necessario (art. 174 all. XXXIV e per periodo di transizione norme precedenti):**
 - a. eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
 - b. orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti;
 - c. far in modo che le sorgenti luminose a soffitto, se non sono schermate, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, e che la linea tra l'occhio e la lampada formi un angolo di almeno 60° con l'orizzonte.

Il lavoro ai videotermini (VDT)

- **Inoltre:**

- a. i caratteri sullo schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- b. la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 50 ei 70 centimetri.
- Essa può variare per fattori soggetti o per le dimensioni dei caratteri sullo schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 centimetri: altrimenti bisogna adottare dei correttivi.
- **Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso di uso prolungato dei VDT, è consigliabile:**
- tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;
- usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale;
- tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, l'angolazione dei gomiti non sia inferiori a 90°;
- tenere il bordo superiore dello schermo ad un livello leggermente inferiore a quello degli occhi;
- stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata all'indietro;
- variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;
- tenere la tastiera in linea con lo schermo o col porta pagine, a seconda dell'apparecchio usato prevalentemente.

Il lavoro ai videoterminali (VDT)

Rischio specifico nei laboratori

Laboratorio informatico-linguistico-multimediale

- └ Folgorazione
- └ Disturbi agli occhi
- └ Danni muscoloscheletrici



Laboratori didattici

- **Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti chimici e biologici.**
- È quindi necessario ricordare che, ai sensi del D.M. P. I. n. 382/98, "le attività svolte nei laboratori hanno istituzionalmente carattere dimostrativo – didattico".
- Pertanto, anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori.
- L'uso di ogni laboratorio è specificamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi.
- L'attività di ciascun laboratorio viene programmata a cura del docente preposto.
- I docenti, in collaborazione col personale addetto, controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario, daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.
- Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica, astenersi da operazioni non espressamente previste, comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.
- L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal personale.
- Durante le attività in laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori.

Le esercitazioni in laboratorio

- **Altri rischi specifici sono connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per pulizie.**
- L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del rischio d'incendio che può derivarne.
- Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previste, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento.
- Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del responsabile del servizio, che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove vi ricorrano.
- Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.
- L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

Rischi particolari del personale non docente



Gli obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

ART. 20 (obblighi dei lavoratori)

I lavoratori devono in particolare:

- a. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- b. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- c. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- d. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ART. 20 (obblighi dei lavoratori)

- **Per un'efficace azione di prevenzione e di intervento in promozione della sicurezza nella scuola, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:**
- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Gli obblighi dei lavoratori
Tit. V all. XXIV, XXV e XXVI TU

In particolare i lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente della sicurezza o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (D.Lgs. 626/94 art. 5).
- partecipano ai corsi di informazione organizzati dal datore di lavoro (secondo quanto disposto dalla legge).

Gli obblighi dei lavoratori
Tit. V all. XXIV, XXV e XXVI TU

Grazie per la cortese attenzione

